

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2197)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(COLOMBO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SCOTTI)

e col **Ministro della Sanità**

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1983

Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione della direttiva n. 80/836 delle Comunità europee in materia di radioprotezione e per l'adeguamento della vigente legislazione nucleare



ONOREVOLI SENATORI. — In virtù della norma delegante di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono state fissate le norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Il meccanismo di rinvio a successivi decreti, previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964, ha consentito di adeguare la nostra legislazione di radioprotezione alla revisione, intervenuta nel 1966, di detta disciplina comunitaria.

Con l'ultima direttiva del 15 luglio 1980, la Comunità europea ha però proceduto a profonde modifiche ed innovazioni dei testi precedenti, fissando il termine per il recepimento di tale nuova normativa da parte degli Stati membri al 3 dicembre 1982.

Occorre pertanto garantire l'assolvimento di tale obbligo comunitario e, considerato il contenuto essenzialmente tecnico della materia, appare opportuno, analogamente a quanto avvenuto per il decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964, fare ricorso allo strumento legislativo di delega al Governo.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge che all'articolo 1 autorizza il Governo a dare attuazione alla predetta direttiva EURATOM del 15 luglio 1980, tenuto altresì conto della evoluzione nel frattempo intervenuta nella normativa di radioprotezione emanata dalle altre organizzazioni internazionali e nel settore delle salvaguardie connesse alle attività nucleari.

Questi ultimi elementi di riferimento si sostanziano, per quanto concerne la radioprotezione, nelle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna, le cui norme tecniche sono di particolare importanza per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi, in quelle dell'Agenzia per l'energia nucleare di Parigi ed infine, per gli aspetti di maggior rilievo

tecnico-scientifico, in quelle della Commissione internazionale per le protezioni radiologiche. Per quel che attiene invece al sistema delle salvaguardie, trattasi della regolamentazione comunitaria ed internazionale afferente i cosiddetti « controlli di sicurezza », volti essenzialmente ad evitare che le materie nucleari siano distolte dagli usi cui gli utilizzatori hanno dichiarato di destinarle. A tale scopo sono stati finalizzati l'Accordo di verifica EURATOM-AIEA del 1973 ed il nuovo Regolamento EURATOM n. 3227/76 dell'ottobre 1976, che disciplina la detenzione e la contabilità delle materie anzidette.

Nell'esercizio della delega è inoltre previsto che il Governo provveda al necessario coordinamento con le disposizioni di legge emanate dopo il 1964 e che hanno interessato ai vari livelli e in diversi e più ampi contesti la normativa di radioprotezione introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964. Al riguardo, va anzitutto ricordata la legge n. 393 del 1975 sulla localizzazione degli impianti nucleari, che stabilisce le procedure preliminari di approvazione dei siti destinati a tali insediamenti, procedure che vanno più organicamente coordinate — sotto il profilo della sicurezza e della protezione — con quelle già prescritte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 185 per la costruzione e l'esercizio degli impianti medesimi. In secondo luogo, deve tenersi presente quanto disposto dalla legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria, che, sulla base del decentramento amministrativo avviato sin dal 1972 e delle norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha operato una ripartizione di funzioni anche nel settore della radioprotezione. Da ultimo, non si può non tenere conto degli orientamenti in materia di protezione civile già espressi nel regolamento esecutivo della legge n. 996 del 1970 e ribaditi nel recente disegno di legge Zamberletti (atto Camera n. 3140) che, ricodificando la materia, ricomprende la pianificazione delle emergenze nucleari nel quadro generale della protezione civile.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede infine la definizione delle modalità relative ai controlli da esercitare sullo svolgimento delle attività nucleari, l'individuazione degli organi competenti alla loro attuazione nonché i poteri agli stessi spettanti per assicurare il rispetto delle norme.

L'articolo 2 del disegno di legge, tenuto conto di quanto disposto dal precedente articolo 1, contiene una norma delegante per l'emanazione di un testo unico che riordini le disposizioni di cui alla legge n. 1860 del 1962, e successive modifiche, ovviando fra l'altro alla eccessiva frammentazione delle norme che disciplinano l'impiego pacifico dell'energia nucleare. Va in merito considerato che la revisione della normativa di radioprotezione comporta inevitabili riflessi sulle disposizioni di tale legge che risultano strettamente connesse con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964, avute presenti in particolare le successive modifiche appena richiamate (decreto del Presidente della Repubblica n. 1704 del 1965 ed altri decreti applicativi). Per quanto concerne l'aspetto dei controlli, l'articolo in questione contiene inoltre una disposizione analoga a quella dell'ultimo comma dell'articolo 1.

L'articolo 3 del provvedimento introduce, accanto alle sanzioni penali già contemplate dalla vigente legislazione, l'irrogazione di sanzioni amministrative per le inosservanze di più modesto rilievo.

Tale delega, oltre che volta a realizzare una più adeguata gradualità del sistema sanzionatorio attraverso la rideterminazione delle disposizioni penali vigenti, consente in particolare di ripristinare la previsione di sanzioni penali contenuta nell'articolo 28 della legge n. 1860 del 1962 per l'omessa

denuncia di materie radioattive e fissili speciali. Detto articolo 28 infatti è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 1974 per effetto della distorsione rilevata nel rapporto tra la legge delegante n. 871 del 1965, che aveva ritenuto necessario un mutamento nella misura delle sanzioni previste, e la norma delegata (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1704 del 1965) che, omettendo di regolare l'aspetto sanzionatorio nel caso di mancata denuncia di detenzione delle materie in questione, ha implicitamente confermato il sistema punitivo già contenuto nella legge n. 1860 del 1962. Analoga situazione di distorsione nel ricordato rapporto di delegazione è altresì riscontrabile per quanto attiene all'articolo 29 della stessa legge n. 1860 del 1962, che stabilisce sanzioni penali per il commercio e trasporto senza autorizzazione delle materie grezze, radioattive e fissili speciali, settore questo che è stato parimenti oggetto di revisione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1704 del 1965.

L'articolo 4 del disegno di legge in esame stabilisce infine la forma che devono assumere i decreti delegati, ivi compreso l'**obbligo, per quanto concerne il provvedimento previsto dall'articolo 1, di sentire il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964, organo che esprime parere sui progetti di disposizioni legislative e regolamentari volte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali di radioprotezione, prima dell'invio dei progetti stessi alla Commissione della Comunità europea a norma dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della CEEA.**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alla direttiva n. 80/836 delle Comunità europee in materia di radioprotezione, unificando ed innovando la legislazione vigente sulla sicurezza degli impianti e protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, anche in accordo con le raccomandazioni dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica e delle altre competenti organizzazioni internazionali, nonchè con la regolamentazione comunitaria ed internazionale in tema di salvaguardie nelle attività nucleari.

Le norme di cui al precedente comma saranno emanate secondo i principi ed i criteri contenuti nella direttiva sopra richiamata, garantendo con la maggiore efficacia la protezione delle persone e dell'ambiente ed attuando il necessario coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di localizzazione degli impianti nucleari, di riforma sanitaria e di protezione civile.

Nello stesso decreto saranno stabilite le modalità dei controlli sull'osservanza delle norme di cui al primo comma, gli organi competenti per la loro attuazione ed i loro poteri.

## Art. 2.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente forza di legge, un testo unico che, tenuto conto di quanto disposto al precedente articolo 1, nonchè dell'esperienza applicativa e dei progressi tecnologici, riordini la disciplina generale sull'impiego pacifico dell'energia nucleare di cui alla legge 31 dicembre 1962,

n. 1860, e successive modifiche ed integrazioni.

Nello stesso decreto sono stabilite le modalità di controllo sull'osservanza delle norme di cui al precedente comma e sono indicati gli organi competenti per attuarle ed i loro poteri.

#### Art. 3.

Con i decreti di cui ai precedenti articoli il Governo è autorizzato a determinare, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, sanzioni amministrative da due a dieci milioni di lire e, nei casi di particolare gravità, sanzioni penali consistenti nell'ammenda da dieci a venti milioni di lire ovvero nell'arresto da sei mesi a tre anni, da comminarsi anche congiuntamente.

#### Art. 4.

Le norme delegate previste dalla presente legge sono adottate con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli altri Ministri interessati, sentiti il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e l'Istituto superiore di sanità, nonchè, per quanto concerne il decreto previsto dall'articolo 1, il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I decreti stessi saranno preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.